



rilevato che con decreto del 2.4.2026 il Tribunale di Milano ha dichiarato la propria incompetenza territoriale, disponendo la trasmissione degli atti a codesto Tribunale, in ragione dell'ubicazione del centro di interessi della società debitrice in Rosolina, ove è corrente l'attività aziendale di natura alberghiera e i relativi rapporti commerciali;

rilevato che la società debitrice, costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata in data 30.4.2026, non ha contestato lo stato di insolvenza o l'assoggettabilità alla procedura di liquidazione giudiziale;

esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;

sentito il Giudice Relatore;

ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha il proprio centro di interessi nel circondario del medesimo Ufficio;

accertata la natura commerciale dell'attività d'impresa svolta dalla società debitrice ("albergo con servizio piscine e zona relax")

considerato che la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI; rilevato che il creditore istante ha proposto istanza di liquidazione giudiziale nei confronti di 2020 CAPITAL S.RL deducendo di vantare un credito di euro 766.058,58 per fatture da cessione di contratti e beni aziendali;

rilevato che dall'istruttoria espletata sono emersi debiti nei confronti di Agenzia delle Entrate- Riscossione e dell'INPS pari rispettivamente a circa euro 12.842,51 e 63.373,61 (di cui 11.505,78 in riscossione);

rilevato, dunque, che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCII e pertanto ricorre la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;

rilevato, inoltre, che sulla base dal bilancio di esercizio relativo all'anno 2024, sussiste il superamento dei limiti dimensionali di assoggettabilità alla liquidazione giudiziale previsti dagli artt. 2, I comma lett. d), e 121 CCII, in quanto risultano ricavi lordi pari ad euro 587.589,00, un attivo di euro 944.399,00 e debiti per euro 925.558,00; dal bilancio relativo all'anno 2025 depositato dalla società debitrice risultano ricavi per euro 463.438,61 e un attivo pari ad euro 907.741,73 nonché, tra gli altri, debiti verso fornitori per euro 818.784,49;





al debitore di depositare, entro tre giorni, i bilanci, nonché le scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta ex art. 2215bis c.c.), dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, unitamente all'elenco dei creditori con indicazione del loro domicilio digitale, se non già allegate al ricorso ex art. 39 CCI

**ordina**

la redazione dell'inventario nel più breve tempo possibile ex art. 195 CCI

**stabilisce**

la data del 10.9.2026 alle ore 12.30 per l'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, da tenersi avanti al suddetto giudice delegato;

**assegna**

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso del debitore il termine perentorio di 30 giorni prima dell'udienza sopra fissata per la presentazione al Curatore delle loro domande di ammissione al passivo ai sensi dell'art. 201 CCI

**autorizza**

il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- 6) ad accedere alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico;

**ordina**



che vengano prenotate a debito, ai sensi dell'art. 146 d.P.R. 115/2002, le spese relative alla registrazione, notifica, affissione e pubblicazione della presente sentenza;

**dispone**

che la Cancelleria esegua senza indugio la comunicazione e pubblicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 45 CCI, provvedendo alla sua immediata trasmissione all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo.

Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio del 6 maggio 2026

Il Giudice rel

Pia Todisco

Il Presidente

Paola Di Francesco

